

CLAUSOLE E REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE GRAFICO (STAMPA E LEGATURA)

A) PRODOTTI GRAFICI ED EDITORIALI STAMPATI

1. Ordinazioni.

Le ordinazioni dirette e indirette devono essere espressamente accettate dall'impresa produttrice. Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti e simili) e le condizioni necessarie alla conclusione del contratto (prezzo, termini di consegna e pagamento, trasporto etc.);
- d) eventuale imballaggio speciale desiderato.

La consegna viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente se "in loco", o a domicilio dell'impresa produttrice se la merce deve essere spedita fuori sede. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a suo carico l'importo dell'imballaggio, il rischio e il pericolo del viaggio. L'eventuale assicurazione per la merce viaggiante è a discrezione del committente ed a sue spese.

2. Preventivi.

Le offerte scritte e i preventivi sono gratuiti.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'impresa produttrice che li ha proposti per più di quindici giorni.

I prezzi si intendono fatti per:

- a) lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- b) originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati e con l'indicazione dei caratteri da usare o altro genere di supporto;
- c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) le bozze richieste in più;
- b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguiti in ore straordinarie (in tal caso il sovrapprezzo sarà fissato considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro);
- c) le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione riportato su ogni genere di supporto, compresi i dati digitali, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.

I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione, fotocomposizione e stampa, la esecuzione di copie di prova, i *clichés*, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivo e saranno conteggiati a parte.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo e delle relative condizioni commerciali, anche se di questo non venne dato regolare benestare. La differenza di costi per eventuali difformità sarà concordata tra le parti.

Il preventivo per la fornitura di volumi dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine si fa a un tanto a sedicesimo, salvo accordi diversi.

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

3. Esecuzione.

L'impresa produttrice per esigenze legate ai procedimenti di stampa, all'inchiostrazione e all'impostazione del lavoro, non può garantire né l'esatta riproduzione delle tonalità degli originali a colori, né l'esatta corrispondenza del prodotto alle prove colori fornite dal committente, né l'invariabilità dei colori per causa di agenti chimici o atmosferici; tuttavia essa è tenuta ad ottenere la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori ed il sistema di stampa adottato.

Il committente ha diritto:

a) per i lavori editoriali, al ritiro di due copie di bozze in colonna e due delle seconde bozze impaginate, intendendosi per bozze quelle ottenute con apposite macchine riproduttrici;

b) per i lavori commerciali, al ritiro di una sola copia delle prime e di una delle seconde bozze.

L'impresa produttrice non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.

Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate e si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'impresa produttrice è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Se il committente fornisce *file* digitali dovrà corredarli con prove colore digitali seguendo gli *standard* di stampa.

Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni di modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o causa.

Il committente è tenuto a restituire le bozze, cianografiche, tracciati digitali etc. corrette entro un termine da 30 a 90 giorni a seconda della mole e della natura del lavoro, salvo accordi diretti tra le parti.

Trascorsi sessanta giorni dal termine suddetto, l'impresa produttrice ha diritto, previa diffida al committente notificata almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, al pagamento del lavoro eseguito, delle spese di impianto e del materiale, del mancato guadagno, della carta e del supporto destinati al lavoro commissionato, i quali restano a disposizione del cliente.

Per lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze stampate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi le spese relative gli sono addebitate.

4. Modificazioni di lavoro.

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a carico di quest'ultimo che, se non richiede preventivamente una valutazione, accetta le spese indicate dall'impresa produttrice.

Per i lavori grafici a colori (trattandosi di riproduzione fotografica di bozzetti, disegni, dipinti, ecc. precedentemente approvati) le bozze si intendono presentate solo per l'approvazione della tonalità dei colori e non sono pertanto suscettibili di ulteriori modifiche.

Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia non è prevista la presentazione della bozza. Quando questa venga richiesta sarà addebitata a parte.

Tutte quante le comunicazioni o variazioni relative ai lavori devono essere fatte per iscritto, o sulle bozze o a parte, non avendo valore probatorio quelle fatte verbalmente.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni d'autore, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure il numero di bozze richieste oltre quanto stabilito.

Le parti sogliono arrivare ad equa revisione del prezzo nel caso di variazioni del costo della manodopera e della materia prima nel corso dell'esecuzione del lavoro.

5. Riproduzioni grafiche (*clichés* e fotolito).

Le riproduzioni grafiche sono eseguite su disegni, fotografie, ecc. fornite dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

Le riproduzioni grafiche sono fatturate a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché per il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i proutuari pubblicati dagli enti preposti.

I *clichés*, le pellicole e le composizioni, anche se non fatturate o fatturate a parte, non si consegnano al committente; a sua richiesta e dietro compenso concordato più l'assicurazione possono venire conservate per eventuali ordini di ristampa.

Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito allo stampatore detti ordini, questi può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto a un anno per i *clichés*.

Qualora, per accordi speciali intercorsi con il committente, le composizioni debbano essere conservate per un certo periodo di tempo, l'impresa produttrice non risponde degli eventuali deterioramenti; di conseguenza la spesa di revisione per le ristampe è a carico del committente.

6. Proprietà degli impianti, delle attrezzature ed artistica.

Qualora non fossero addebitati a parte, i negativi e le fotoriproduzioni sono di proprietà dell'impresa produttrice. Le forme da stampa, l'attrezzatura richiesta per la lavorazione e tutto il materiale relativo alla preparazione ed all'esecuzione del prodotto, anche ove vi sia stato un concorso spese del committente, sono di proprietà dell'impresa produttrice, salvo diverso accordo tra le parti. Tale materiale è conservato dall'impresa produttrice.

7. Materie prime (carta, cartoni, tele, etc.).

La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica. La carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere o gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici. Per la carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale è ammessa la tolleranza d'uso.

Nel caso che la carta occorrente per il lavoro commissionato sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche e produttive del sistema di stampa impiegato. Inoltre, se la carta fornita è difettosa, provoca scarti, rallentamenti e fermi macchina, il committente dovrà assumersi i relativi costi. L'impresa produttrice non avrà alcuna responsabilità di eventuali deficienze nel risultato di stampa,

qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita e non da altre cause ad essa imputabili. Quando si tratti di lavori impegnativi, in cui la qualità della carta sia determinante per la buona riuscita della stampa, è indispensabile un accordo fra il committente e lo stampatore, perché il tipo e le caratteristiche della carta fornita corrispondano a quanto l'impresa produttrice stessa avrebbe usato nel caso che l'approvvigionamento fosse avvenuto direttamente.

Quando il committente fornisce la carta per le macchine a foglio all'impresa grafica, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto dal tre al dieci per cento, a seconda della natura del lavoro; per le macchine a bobina è ammesso uno scarto dal dieci al quindici per cento, a seconda della natura del lavoro. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, alla grammatura, al numero dei passaggi e alla difficoltà di stampa.

Per i tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.

Per i lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l'importo dell'intera fornitura.

Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale costituisca allestimento della medesima rimangono di proprietà dell'impresa produttrice.

8. Quantitativi - Tolleranze.

I quantitativi di stampati sono soggetti ad una tolleranza fino al dieci per cento in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta.

Quando si tratti di opere costituite da più volumi, la percentuale di cui sopra dovrà essere espressamente pattuita.

Tutte le copie che, per disposizioni di legge e di regolamenti, debbono essere riservate ad enti o autorità, sono a carico del committente.

Quando il materiale sia fornito dall'impresa produttrice per le forniture e le tolleranze qualitative e i parametri tecnici ai quali attenersi, in mancanza di precisi campioni di riferimento, valgono le norme per gli stampati attuate dalla commissione grafica dell'UNI e TAGA.

9. Stampa periodica.

I giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunti con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata del periodo concordato, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta due mesi prima della scadenza.

L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà senz'altro diritto allo stampatore di esigere l'importo della metà dei numeri che rimangono ancora da pubblicare nell'anno, senza pregiudizio di quegli eventuali altri risarcimenti per la composizione inutilizzata e per le rimanenze di carta.

Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità fissa sono a carico del committente. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, la composizione ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale, e tutte le varianti del corpo nel periodo che comportano una maggiore spesa della composizione corrente sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.

La mancata osservanza o violazione da parte dell'autore o dell'editore delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore, o di quelle di P.S., oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dello stampatore, possa alle

stesse essere contrario, dà diritto allo stampatore di risolvere il contratto in corso rendendo l'autore o l'editore responsabili di tutte le conseguenze e dei danni a lui derivanti*.

Nel caso di reclami da parte di inserzionisti di pubblicità riconosciuti fondati dallo stampatore, la rivalsa dell'editore sarà conteggiata in base al valore della prestazione dello stampatore (cioè limitata alla spesa di produzione) senza alcun riconoscimento del valore commerciale attribuito dall'inserzionista o dall'editore all'inserzione (pagina di pubblicità) contestata.

10. Termini di consegna.

I termini di consegna si intendono sempre approssimativi salvo particolari precisi accordi.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, ecc.) o da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'impresa produttrice.

Se, a richiesta del committente, il lavoro viene compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive comporta un'equa maggiorazione dei prezzi.

Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce l'azienda grafica ha facoltà di spedirla per conto e a spese dello stesso. Qualora l'impresa produttrice non si avvalga di tale facoltà ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino dovute a umidità, incendio o altro.

11. Pagamenti.

Salvo pattuizioni diverse il pagamento si intende convenuto in contanti al ricevimento della fattura.

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'impresa produttrice fornitrice.

12. Assicurazione.

La merce non è assicurata se non dietro espresso ordine del committente e a sue spese.

13. Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti.

La mancata osservanza o violazione da parte del committente delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore, o di quelle di P.S., oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dell'impresa produttrice, possa alle stesse essere contrario, dà diritto all'impresa produttrice di risolvere immediatamente il contratto in corso e di rivalersi verso il committente per tutti i danni ad essa derivanti.

Tutte le copie che, per disposizione di legge o di regolamenti, lo stampatore è tenuto a consegnare a enti e autorità, sono a carico del committente.

* Vedere anche § 13. Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti.

B) PRODOTTI GRAFICI ED EDITORIALI RILEGATI

1. Preventivi.

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, i bozzetti, le composizioni, i campioni di legatura, le prove od altro, quando siano eseguiti su richiesta del cliente, sono sempre a carico dello stesso, anche se non segue l'ordinazione.

Se non diversamente specificato i prezzi indicati nei preventivi non impegnano l'azienda offerente per più di otto giorni e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro per originali forniti su supporto magnetico o su *film*;
- per merce giacente presso la sede dello stabilimento fornitore.

Non si intende compreso nel prezzo del preventivo tutto ciò che modifichi le lavorazioni previste dall'offerta di base.

2. Ordinazione.

Le ordinazioni dirette e indirette sono soggette all'approvazione dell'impresa produttrice.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) tutte le caratteristiche tecniche;
- c) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti, ecc.) e condizioni (prezzo, termini di consegna e di pagamento, trasporto, ecc.) necessarie alla conclusione del contratto;
- d) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

La consegna dei fogli stampati/delle segnature per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare da parte del committente.

Eventuali variazioni devono essere concordate per iscritto tempestivamente.

Qualsiasi variazione non comunicata preventivamente e constatata direttamente nello stabilimento del fornitore, porterà ad una variazione del preventivo iniziale con conseguente fatturazione delle varianti.

3. Conferma d'ordine.

La conferma d'ordine viene comunicata per iscritto al committente entro il termine di giorni 20 dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, comunica, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

4. Consegna del materiale alla legatoria.

L'ordine o la consegna del materiale deve essere accompagnata da campione o cianografica firmati.

- La merce in arrivo alla legatoria deve indicare con chiara leggibilità, su un foglio applicato all'esterno del pallet:
 - il contenuto dei singoli pallet;
 - numero di copie;

- numero della segnatura con indicazione del n° di pagina (prima e ultima) es.: segn. 1 pag. 1-32 segn. 2 pag. 33-64 ecc..
- Su ogni segnatura sia da foglio che da rotativa deve essere stampato in posizione idonea (fresa/refilo) il titolo, il n° ed eventualmente la lingua, la versione/edizione di appartenenza del foglio e della segnatura stessa.
- Il prodotto deve avere caratteristiche di buona lavorabilità. Il materiale in fogli deve essere ben pareggiato con imballi idonei a proteggerlo senza deformare il contenuto.
Il materiale da rotativa dovrà avere stecche con assicelle in compensato in formato idoneo o mazze ben pareggiate, con protezione e posto su palette in buono stato, onde consentire carico, scarico e movimentazione.

5. Sospensione e modificazione del lavoro.

Iniziato il lavoro, le spese, per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a suo carico.

Sono altresì a carico del committente le spese per arresti di macchine o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa dello stesso.

6. Modifiche o revisione prezzi.

Nel corso dell'esecuzione del lavoro le parti sogliono addivenire ad una equa revisione del prezzo nel caso di variazioni del costo della manodopera e della materia prima.

7. Termini di consegna.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensione dal lavoro, scioperi ecc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti dei fornitori, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

I ritardi nell'invio dei fogli stampati/delle segnature e dei materiali alla legatoria danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se il committente non provvede al ritiro della merce entro il termine indicato nell'avviso di approntamento della stessa, i rischi e l'onere della conservazione della merce sono a suo carico.

8. Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc.).

La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è normalmente fornita dalla legatoria.

Quando invece la materia prima relativa al lavoro commissionato è fornita dal committente, questa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di confezione impiegati ed essere in quantità adeguata alla tiratura da produrre.

La legatoria non ha alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato o della confezione qualora questo dipenda dalle qualità delle materie prime o dei materiali che le vengono forniti dal committente.

I refili di edizione (sfridi) derivanti dalla lavorazione e i refili delle taglierine sono di proprietà del legatore che si impegna, a sue spese, a farli smaltire.

Anche gli scarti di fine lavorazione diventano di proprietà del legatore che si impegna, come nel caso dei refili, a farli smaltire a sue spese.

9. Tolleranze.

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- a) E' ammesso uno scarto dall'1% al 10% sul materiale consegnato a seconda della natura e della entità del lavoro.
Le tolleranze di sotto tiratura e di sovra-tiratura sono stabilite nella misura da 1% a 10% in ragione della tiratura.
I fogli di scarto, se portanti il timbro o contrassegni della Società Italiana Autori e Editori – SIAE – non sono addebitati al legatore.
Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, è calcolato uno scarto dal 2% al 5% sul numero di copertine ricavabili dal suddetto materiale.
- b) Le tolleranze di allestimento si intendono come segue:
nel taglio più o meno 2 mm in senso lat/vert;
per ogni piega più o meno 0,5 mm in senso lat/vert.

10. Imballaggio.

Le spese di imballaggio sono a carico del committente.

11. Spedizione.

La spesa di trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo salvi diversi accordi fra le parti.

12. Pagamento.

Il pagamento si intende convenuto in contanti alla consegna della merce.

13. Reclami.

I reclami da parte del committente sono fatti per iscritto.

Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e di 90 gg. dal ricevimento per i vizi ed i difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del produttore o del legatore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione o comunque per il tempo necessario alla verifica.

In ogni caso non potrà essere preteso o richiesto un risarcimento dei danni, presunti o accertati, che superi di cinque volte il valore complessivo delle lavorazioni richieste alla legatoria.

14. Assicurazione.

Le opere e i materiali consegnati dal committente all'impresa esecutrice del lavoro vanno assicurati contro gli incendi, furti, ecc., a cura e spese del committente stesso.

In difetto di assicurazione il legatore non risponde che nei limiti della comune diligenza del buon padre di famiglia.